Gestione del rischio idrogeologico e proprietà privata: i diversi modelli di intervento dall'antichità ad oggi

a cura di

Lauretta Maganzani
Elisabetta Fiocchi Malaspina
Simona Tarozzi

estratto

JOVENE

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI
© Copyright 2025

ISBN 978-88-243-2899-9

JOVENE EDITORE
Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI - ITALIA
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87
web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

Printed in Italy Stampato in Italia

INDICE

Introduzione di Lauretta Maganzani ..... p. 1

Laura Solidoro
Disboscamento, straripamento e deviazione delle acque: la tutela giuridica del territorio nel mondo romano ..... » 3

Simona Tarozzi
L'interesse pubblico nella tutela della proprietà privata: prassi e interventi della cancelleria imperiale nella gestione delle acque (secoli IV-VI) ..... » 53

Francesca Laura Sigismondi
Alluvioni e proprietà privata. La divisione degli incrementi fluviali tra Medioevo e prima età moderna ..... » 69

Elisabetta Fiocchi Malaspina
Tra diritto privato e interessi pubblici nel Piemonte del primo Ottocento: il ruolo dell'avvocato Giacomo Giovanetti ..... » 91

Federico Roggero
«È la natura che ha tracciato dove debbano essere boschi e dove non siano necessari»: il vincolo forestale nei dibattiti parlamentari sui progetti di legge Finali e Torelli (1873-4) ..... » 117

Andrea Nicolussi
Funzioni di tutela di diritti individuali e di interessi generali della pubblicità tavolare ..... » 137

Alessandro Pajno
Vincolo idrogeologico e diritto dell'ambiente ..... » 153

Carlo Rusconi
Catastrofi naturali e assicurazione ..... » 169

Matteo Cosulich
Prevenire i dissesti idrogeologici: gli assetti fondiari collettivi quali strumenti di tutela ambientale ..... » 191

Notizie sugli Autori ..... » 205

FEDERICO ROGGERO

«È LA NATURA CHE HA TRACCIATO DOVE DEBBANO ESSERE BOSCHI E DOVE NON SIANO NECESSARI»: IL VINCOLO FORESTALE NEI DIBATTITI PARLAMENTARI SUI PROGETTI DI LEGGE FINALI E TORELLI (1873-4)

SOMMARIO: 1. La presentazione al Senato dei progetti Finali e Torelli (17-19 novembre 1873). – 2. La relazione Lampertico (20 febbraio 1874) e la natura giuridica del vincolo. – 3. Il dibattito sui progetti Finali e Torelli (1874).

Abstract

Il saggio illustra il dibattito parlamentare sui progetti di iniziativa del ministro dell'agricoltura, Gaspare Finali, e del senatore, Luigi Torelli, entrambi presentati al Senato del Regno d'Italia nel novembre del 1873 e riguardanti la materia forestale. La questione all'esame dei parlamentari è quella delle limitazioni alla proprietà privata, che la legislazione forestale introduce sotto forma di vincolo, a tutela di interessi pubblici. Nel percorso parlamentare, si delinea dunque la natura giuridica del vincolo, ed emergono altresì le conseguenze economico-sociali della legislazione forestale. Vengono così poste sul tappeto le questioni principali che domineranno il dibattito sul diritto forestale fino alla legge Serpieri del 1923.

The essay illustrates the parliamentary debate on the bills of the minister of agriculture, Gaspare Finali, and the senator, Luigi Torelli, both presented to the Senate of the Kingdom of Italy in November 1873 and concerning forestry matters. The issue being examined by parliamentarians is that of limitations on private property, which forestry legislation introduces in the form of constraints, to protect public interests. In the parliamentary process, the legal nature of the constraint is therefore outlined, and the economic-social consequences of forestry legislation also emerge. The main questions that will dominate the debate on forestry law until the Serpieri law of 1923 are thus put on the table.

Key words

Ita e eng.

1. *La presentazione al Senato dei progetti Finali e Torelli (17-19 novembre 1873)*

Nel lungo percorso verso la prima legge forestale unitaria[1], un momento particolarmente rilevante per le riflessioni intorno a quello che è il cuore di quella legislazione – il vincolo – è rappresentato dai lavori parlamentari relativi al penultimo progetto di legge in materia, quello di iniziativa di Gaspare Finali, ministro dell'agricoltura nel secondo governo Minghetti (10 luglio 1873-20 novembre 1876)[2], che precette quello di iniziativa del successore di quest'ultimo nella titolarità dello stesso dicastero, Salvatore Majorana Calatabiano (20 novembre 1876-25 dicembre 1877)[3], poi convertito in legge 20 giugno 1877, n. 3917.

Il progetto Finali fu presentato al Senato il 17 novembre 1873[4]. A muovere il governo furono – spiega il Ministro proponente nella relazione illustrativa – «interessi di grandissima rilevanza» per il Paese, quale quello di «conservare alla sua agricoltura il potente benefizio della irrigazione ed alle sue industrie quello della forza motrice»: in una parola – come per i progetti precedenti e come resterà fermo per molti anni[5] – l'interesse ad assicurarsi, attraverso «un buon regime dei boschi», un corretto regime delle acque, funzionale allo sviluppo agricolo ed industriale di un giovane paese in crescita, caratterizzato però da una conformazione fisica assai tormentata e fragile[6].

Questi obiettivi strategici – che hanno un contenuto evidentemente economico, e rispetto ai quali i boschi hanno una funzione strumentale – furono considerati dal Finali la ragione di interesse pubblico che giustificava, ma anche circoscriveva entro precisi confini, indicati dalla scienza idrogeologica, le limitazioni alla proprietà privata imposte dalla legislazione forestale. Il disegno di legge – dichiarò precisamente il Ministro – si informava «ai principii scientifici», e conseguentemente «non vincola il libero esercizio della proprietà, se non entro i limiti in cui è richiesto dall'interesse pubblico».

---

[1] Trifone 1957, pp. 160-179.

[2] Orsolini 1997.

[3] Conti 2006.

[4] Discussioni Senato 1874, p. 17.

[5] Si v. l'importante discorso della Corona di apertura della XXIII legislatura, del 24 marzo 1909, quando il sovrano pronunzierà parole del tutto sovrapponibili a quelle contenute nella relazione Finali del 1873 (Discussioni Camera 1909, pp. IX-XIII).

[6] Cfr. la *Relazione* del Ministro Finali, che accompagna il progetto (Atti interni Senato 1874, n. 5, pp. 6-7).

Era dunque, agli occhi del Ministro, il dato scientifico a rendere legittime le limitazioni della proprietà, che erano il vero nodo della legge forestale; il vincolo che imponeva il mantenimento del fondo a bosco – e che era disciplinato dall'articolo di apertura del progetto[7] – «è ristretto pertanto entro quegli stretti limiti, che un interesse generale indispensabilmente richiede»[8]. Esso venne conseguentemente escluso, dal progetto, per i fondi coltivati a vite, ad ulivi o ad alberi da frutto (art. 1, co. 2), nonché per quelli nei quali fossero state poste in essere opere di sistemazione fondiaria in grado di evitare il dilavamento (art. 3, co. 2): in una parola – per dirla con il Finali – sui fondi, le condizioni dei quali già permettevano di «raggiungere lo stesso intento» che si perseguiva con l'imposizione del vincolo[9].

La medesima base scientifica giustificava l'obbligo del rimboschimento dei fondi a rischio di dilavamento, curato, secondo il progetto, dal Ministero dell'agricoltura «col concorso e di accordo con le provincie ed i comuni», procedendo, se necessario, anche «ad espropriazione per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge» (art. 11 del progetto di legge). Le disposizioni in materia – spiegò il Finali – erano «il complemento» di quelle sul vincolo[10]. Lungi dunque dal limitarsi a dettare provvedimenti negativi e di mera conservazione, la legge – soggiunse il Ministro proponente – «dà ogni opera che vengano restituiti ai monti quei boschi, che l'improvvida mano dell'uomo ha distrutti»[11].

Si delinea dunque, nel progetto Finali, una postura sia negativa che attiva dello Stato nella "questione forestale"[12]. L'apparato pubblico scende in campo nella protezione del territorio mediante il vincolo e mediante lo strumento, imposto, se necessario, coattivamente, dei rimboschimenti. Si tratta di due binari paralleli, che resteranno una costante nell'approccio dell'ordinamento italiano al territorio. Un deciso passo in avanti in questa direzione lo compierà, diverso tempo dopo, la legge Luzzatti istitutiva del demanio forestale dello Stato e dell'amministrazione forestale (legge 2 giugno 1910, n. 277)[13], peraltro anticipata, *in nuce*, da una legge precedente il progetto Finali che stiamo adesso esaminando: la legge 20 giugno 1871, n. 283, ispirata già allora dallo stesso Luigi Luz-

---

[7] Il testo del progetto è pubblicato in Atti interni Senato 1874, n. 5, pp. 18-27.
[8] Finali, *Relazione*, *ivi*, p. 7.
[9] *Ibid.*
[10] *Ivi*, p. 13.
[11] *Ibid.*
[12] Montanari 1874; Tanari 1900; Borghesani 1909.
[13] Luzzatti 1910a; Raineri 1910; Dall'Agata 1910; Crespolani 1910.

zatti, che dichiarò inalienabili alcuni boschi dello Stato, i quali dunque costituirono il primissimo nucleo di quel demanio[14].

Fu infine sempre il dato scientifico a supportare un'altra delle disposizioni del progetto Finali, quella dell'art. 3, già proposta a suo tempo, nei suoi contenuti, nel progetto Broglio, del 1868[15]. Nella disposizione si legge che, nei fondi privati vincolati, non soltanto era vietato il dissodamento, bensì anche

> il taglio delle piante e l'esercizio del pascolo sono sottoposti alla licenza dell'amministrazione forestale, a meno che non sia stato concordato un piano di economia fra il proprietario e l'amministrazione forestale, ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, inteso il Consiglio di agricoltura;

modalità, quella della gestione pianificata, che diventava invece obbligatoria, secondo il disposto dell'ultima parte dello stesso articolo, per i boschi dei corpi morali. All'esito della discussione articolo per articolo, che si svolse, su questa disposizione, il 5 marzo 1874, il Senato approvò il testo, salvo prevedere che l'autorizzazione al taglio fosse necessaria solo per i boschi d'alto fusto e che i piani fossero alternativi ad essa solo nei poderi superiori a 100 ettari, prevedendo invece per tutto il resto l'adozione di regolamenti generali[16].

La scelta per un regime autorizzatorio preventivo (autorizzazione anteriore all'intervento selvicolturale) e preferibilmente dinamico (piani economici), poi abbandonata dalla legge del 1877 a favore di un rigido regime successivo e statico[17], oltre ad anticipare un modello poi ripreso dalla legge Serpieri del 1923 (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 7, 8, 54, 91, 107, 130), trovava fondamento pur sempre, come detto – è di nuovo il Finali a spiegarlo –, nella scienza idrogeologica, perché era finalizzata ad una più razionale ed efficiente gestione dei boschi, orientata, quest'ultima, a sua volta, al loro miglioramento quali presidi per la conservazione del territorio:

> il piano di economia – chiarisce il Ministro proponente, ansioso di replicare alle possibili obiezioni dei liberali, contrari ad ogni inge-

[14] Luzzatti 1910b.

[15] Trifone 1957, p. 161.

[16] Discussioni Senato 1874, pp. 376-393.

[17] La legge del 1877 non previde piani, bensì le sole prescrizioni di massima, a carattere regolamentare; né autorizzazioni preventive, bensì solo controlli successivi sulla conformità dei tagli effettuati alle medesime prescrizioni (art. 4).

> renza dello Stato nella gestione economica dei beni produttivi dei privati – non è un vincolo che si impone alla proprietà, ma è una norma di razionale amministrazione di essa. Il piano di economia […] deve regolare la rendita costante massima del bosco, ed ordinarne il progressivo miglioramento[18].

La disposizione si affiancò a quella, già prevista in progetti precedenti ed anche nelle leggi forestali degli Stati italiani preunitari[19], che prevedeva la abolizione dei diritti d'uso sui boschi (Tit. II del progetto), anch'essi considerati forme inefficienti ed irrazionali di sfruttamento della risorsa boschiva, e dunque pericolosi per la sua stessa sussistenza.

Lo Stato, dunque, protagonista nella conservazione del territorio nazionale mediante il vincolo e l'obbligo dei rimboschimenti, al fine di assicurare le condizioni fisiche indispensabili allo sviluppo agricolo ed industriale del Paese; la scienza come base di legittimazione dell'intervento pubblico sulle sfere soggettive dei privati: questi i fili conduttori del progetto di legge forestale Finali.

In quegli anni, il disegno dello Stato sulla protezione del territorio non si esaurisce però nel solo progetto Finali. Espressione di esso è anche un progetto di legge di iniziativa del senatore valtellinese, Luigi Torelli, presentato al Senato due giorni dopo il progetto Finali, ossia il 19 novembre 1873[20]. Dal progetto, che ne riproponeva un altro già presentato l'anno precedente dallo stesso senatore – il quale peraltro era stato a sua volta Ministro dell'agricoltura del Regno d'Italia dal settembre 1864 al dicembre 1865, e prima ancora, per breve periodo nel 1848, del Regno di Sardegna[21] –, si ribadisce l'immagine di un apparato pubblico intenzionato ad assumere un ruolo da protagonista nella "questione forestale", e dunque nella costruzione del territorio nazionale, intervenendo in prima persona anzitutto sui fondi che erano nella sua immediata disponibilità, o che comunque poteva aggredire senza tema di sollevare problemi giuridici: quelli pubblici.

Il progetto Torelli previde infatti l'obbligo di rimboschimento per «tutti i beni incolti di ragione dei Comuni situati in montagna o collina suscettibili di coltura forestale». Venne data facoltà ai Comuni di rimboschirli essi stessi, oppure di alienarli «sotto condizione di rimboschi-

---

[18] Finali, *Relazione*, in Atti interni Senato 1874, n. 5, p. 11.

[19] Di Natale 2020.

[20] Discussioni Senato 1874, pp. 22-27, con il testo integrale del progetto, che peraltro, come di consueto, viene pubblicato anche in Atti interni Senato 1874, n. 9, pp. 1-2.

[21] Ferraro 2019.

mento» (art. 1). La stessa facoltà fu data alle province. Il senatore proponente spiegò, all'apertura del dibattito, che la scelta di intervenire sui beni comunali era stata determinata dal fatto che «oggidì in Italia i Comuni posseggono una tal massa sterminata di beni incolti che, laddove questi soli venissero rimboscati, i danni dell'inondazione sarebbero di gran lunga mitigati»[22]; ma soprattutto dalla constatazione che su di essi, a differenza dei beni privati, lo Stato poteva avere «una immediata influenza»[23].

Il quadro che si delinea, dunque, dall'esame dei due progetti, è quello di uno Stato intenzionato a risolvere la questione della conservazione del territorio intervenendo in prima persona sui beni pubblici e vincolando invece i proprietari privati, con tutte le cautele del caso, alla conservazione del bosco o al rimboschimento dei loro fondi, nonché ad una gestione forestale efficiente e capace di garantire la conservazione della risorsa. La legge già in vigore, già ricordata, sulla inalienabilità di alcuni boschi di proprietà statale – legge 20 giugno 1871, n. 283 – andava già in questa direzione. Essa venne seguita, nel 1875, dalla legge 1° novembre, n. 2794, che dettò i criteri per l'affrancazione dei diritti di uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili. Si tratta, con riferimento al quadro che complessivamente si ricava da questi interventi del legislatore, di un atteggiamento di fondo riscontrabile, nelle modalità di intervento pubblico sulla questione forestale, fino al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Quando il progetto Torelli venne presentato al Senato restava da sciogliere, dunque, soltanto il dato procedurale. Il senatore proponente chiese che il suo progetto fosse discusso separatamente da quello della legge forestale, perché – disse – «finora noi non abbiamo mai veduto il Parlamento poter condurre a termine quello che chiama un Codice»[24], ossia la tanto agognata legge forestale, che, per le sue caratteristiche di generalità, era da tutti percepita come il primo codice unitario in materia, ma che, appunto per il fatto di coinvolgere i beni dei privati, assoggettandoli a penetranti limitazioni nelle modalità di godimento, rischiava di andare per le lunghe: «è sempre un Codice, è sempre una consacrazione di principii – avverte il Torelli –, i quali talvolta traggono a lunghissime discussioni nei due rami del Parlamento»[25]. Era meglio – sog-

[22] Discussioni Senato 1874, p. 24.
[23] *Ivi*, p. 23.
[24] *Ivi*, p. 24.
[25] *Ivi*, p. 26.

giunge allora il senatore – procedere con l'esame separato del disegno sui beni comunali incolti, piuttosto che amalgamarlo «con altri d'incerto esito nella lunga via che percorrer deve una legge complicata»[26]. Alla proposta del Torelli dette appoggio il ministro Finali, e si decise quindi di tenere separati i due progetti, salvo però affidare l'esame di entrambi ad una medesima commissione[27], in modo che si potesse procedere, come chiesto espressamente dal Finali, «con armonia di criteri»[28].

2. *La relazione Lampertico (20 febbraio 1874) e la natura giuridica del vincolo*

L'11 dicembre 1873, la Presidenza del Senato comunicò di aver nominato una Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge forestale Finali. Relatore della commissione era il giurista ed economista liberale vicentino, Fedele Lampertico, legato da antica amicizia al veneziano, Luigi Luzzatti, e poi, dopo l'entrata in parlamento a partire dal 1867, a Quintino Sella e a Marco Minghetti[29].

Primo frutto dei lavori della commissione – che come detto esaminò anche il progetto Torelli sui beni incolti dei comuni – furono anzitutto alcune rilevantissime modificazioni al testo del progetto Finali. La commissione premise anzitutto al testo del progetto di legge forestale una rassicurazione circa il rispetto del diritto di proprietà da parte del legislatore: «I boschi e i terreni a bosco, salvo le limitazioni portate dalla presente legge – si legge nel nuovo art. 1 che apre il progetto – sono amministrati e goduti come qualunque altra proprietà»[30]. Il Lampertico, nella relazione della commissione di cui fu l'estensore, scrisse che in effetti il progetto Finali si ispirava ad un principio di fondo: quello «di porre, come presunzione prima e ordinaria, il diritto di piena proprietà riservando per le limitazioni l'obbligo della prova»[31]. Tutto questo è pienamente in linea con le concezioni di fondo del Lampertico, il quale «poneva sulla cima la proprietà in quanto naturale depositaria del potere economico e civile»[32]. All'esito della discussione articolo per articolo, che

[26] *Ivi*, p. 24.
[27] *Ivi*, p. 27.
[28] *Ivi*, p. 25.
[29] *Ivi*, p. 51. Cfr. Monsagrati 2004.
[30] Atti interni Senato 1874, n. 5-A.
[31] *Ivi*, p. 20.
[32] Monsagrati 2004, p. 247.

su questo punto si svolse il 4 marzo 1874, l'art. 1 venne approvato senza modificazioni significative[33].

Di qui un'altra rilevante modificazione al testo del progetto Finali. Quest'ultimo aveva previsto, all'art. 1, di assoggettare a vincolo *ex lege* «I boschi e le terre spogliate di piante legnose che si trovano sulla cima e sulle pendici delle Alpi, degli Appennini e dei loro contrafforti, fino al limite superiore della zona del castagno» (art. 1, co. 1, lett. *a)*), lasciando ad un accertamento da farsi caso per caso soltanto i fondi situati alle quote inferiori. Si tratta del criterio poi adottato dalla legge del 1877. Tuttavia, il Lampertico, già nel 1874 – appunto nella relazione che stiamo commentando –, ne sottolineò l'inadeguatezza: se le limitazioni alla proprietà dovevano costituire l'eccezione, e la libertà invece la regola, era chiaro che le prime potevano essere imposte soltanto per «particolari cagioni, che, come dicemmo, di volta in volta e a luogo a luogo riscontransi e non da una generica presunzione»[34]. Nel testo proposto dalla commissione – che però non diventerà diritto vigente se non con la legge Serpieri del 1923, all'esito di un serrato dibattito[35] – la disposizione sul vincolo, che, per via dell'aggiunta del nuovo articolo in apertura, aveva assunto il n. 2, suonava dunque così:

> Sono sottoposti alle disposizioni della presente legge i terreni, la specie e situazione dei quali è tale, che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza, o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante.

Trovarono così applicazione, nel nuovo testo suggerito dal Lampertico, non soltanto, e con maggiore precisione rispetto a quanto fatto dal testo originario, il criterio rigorosamente scientifico – non vincolare se non quei fondi che la scienza dica che sono effettivamente da vincolare –, bensì anche quello giuridico secondo il quale, nel diritto di proprietà, la libertà di godimento del proprietario si presume assoluta, mentre le limitazioni hanno carattere eccezionale.

Sotto quest'ultimo profilo, significativo è il richiamo, fatto dal Lampertico in diversi passaggi della sua relazione, ad una pagina di Cesare

---

[33] «La proprietà e l'uso dei boschi e dei terreni boschivi sono soggetti alle limitazioni portate dalla presente legge» (Discussioni Senato 1874, pp. 353-7).

[34] Atti interni Senato 1874, n. 5-A, p. 24.

[35] Roggero 2023.

[36] Atti interni Senato 1874, n. 5-A, p. 4.

Beccaria in cui il Marchese milanese aveva studiato accuratamente, in una prospettiva eminentemente fisiocratica, l'economia del bosco, acconciandosi però – «sebbene di mal animo», soggiunge il Lampertico[36] – ad ammettere la necessità del vincolo, finalizzato se non altro alla rinnovazione della risorsa[37].

Siamo dunque, con il Lampertico, nel solco del paradigma giusnaturalista della proprietà boschiva, che più volte verrà riproposto negli anni seguenti, anche dopo la promulgazione della legge 20 giugno 1877, n. 3917, e fino alla legge Serpieri del 1923[38]. In quel paradigma, lo spazio fisico è il luogo nel quale il corpo sociale politicamente organizzato vive e prospera: dietro alla questione forestale si nasconde dunque una questione di *salus reipublicae*. A tutelare la comunità dai comportamenti antisociali – e la distruzione del territorio rientra in questa categoria – interviene lo Stato, il quale, con postura paternalistica – si tratta del "socialismo della cattedra", di cui fu principale interprete, nel settore forestale e non solo, Luigi Luzzatti[39], vicino, come detto, a Fedele Lampertico – fa calare dall'alto le prescrizioni di vincolo, imponendo ai privati limitazioni nel godimento dei loro beni, in vista appunto della tutela di un interesse pubblico. Il Lampertico avvertì peraltro – anche qui anticipando un discorso che verrà sviluppato più avanti – che a rendere necessaria una disciplina sull'uso dei fondi boschivi non erano soltanto le necessità di conservazione del territorio, bensì anche quelle intrinsecamente economico-produttive connesse alla selvicoltura, in grande espansione specie in un momento, come quello successivo alla unificazione, di sviluppo di grandi reti infrastrutturali che richiedevano l'impiego del legname[40].

Solide ragioni scientifiche, economiche e giuridiche stavano dunque al fondamento, a giudizio del Lampertico, della legge forestale in preparazione. Specialmente le prime però suggerirono al medesimo una ricostruzione teorica del vincolo in grado di porlo definitivamente al riparo dalle critiche di quanti rivendicavano la pienezza ed assolutezza del diritto dominicale ed aborrivano qualsiasi limitazione dello stesso. Special-

---

[37] «Dunque la conservazione de' boschi può essere uno di quegli oggetti che, malgrado il sistema generale di un'assoluta libertà, può essere soggetto a qualche regolamento» (Beccaria 1822, § 69, p. 158); «Se pertanto è dimostrato il fatale inconveniente del libero taglio della legna, sarà pure dimostrato il diritto, la necessità, la convenienza della conservazione de' boschi» (*ivi*, § 71, p. 159).

[38] Rabbeno 1872; Rabbeno 1900; Rabbeno 1905.

[39] Pecorari - Ballini 2006; Monsagrati 2004, p. 248.

[40] Atti interni Senato 1874, n. 5-A, pp. 5-7.

mente nel campo idrogeologico – molto meno invece in quello del rapporto tra foreste e clima, che non pareva dimostrato, sicché la commissione consigliò di espungere dal progetto Finali talune disposizioni di vincolo igienico basate su questo rapporto[41] – la scienza aveva dimostrato infatti una connessione tra presenza dei boschi e regime delle acque:

> Non può mettersi in dubbio – osserva il senatore Lampertico – né la preservazione del suolo mediante la vegetazione dall'erosione meteorica, né l'azione moderatrice delle acque, che i boschi esercitano modificando l'assorbimento, e rallentando la velocità dei deflussi, soprattutto lungo i versanti montani, e che in alcuni casi può essere sufficiente a rendere abbastanza regolato, e domabile il regime, altrimenti sregolato ed irrefrenabile d'un corso d'acqua[42].

Proprio questa connessione dimostrava che il vincolo, in verità, non consisteva affatto in una limitazione dei diritti del proprietario, bensì in un accertamento circa le effettive condizioni dei luoghi, che non potevano essere tenuti che a bosco o comunque saldi, se si voleva evitare che si distruggessero:

> Nel progetto di legge a differenza di quelle vigenti – scrive, precisamente, il relatore della commissione, riferendosi, in queste ultime parole, alle leggi degli Stati preunitari ancora vigenti – per cagione dei boschi non si mantiene già una limitazione della proprietà dapertutto né si toglie dove ancor prima che dalla legge trovisi imposta dalle naturali condizioni dei luoghi; perché la detta limitazione abbia luogo, determinansi quindi particolari condizioni che devonsi poi di volta in volta e luogo a luogo riscontrare[43].

Se si seguiva il criterio rigorosamente scientifico, e precisamente quello indicato dalla scienza idrogeologica, il vincolo non era dunque nient'altro che lo specchio della stessa conformazione dei luoghi, perché indicava l'unica maniera possibile di utilizzare un fondo se si voleva evitare di distruggere l'oggetto stesso della proprietà. Esso dunque, per il

---

[41] Dato che la scienza non ha mostrato conseguenze dell'esistenza delle foreste sul clima, nessuno può legittimamente sostenere – afferma il Lampertico – «che in vista di esse si possa addirittura stabilire in principio una limitazione del diritto di proprietà» (*ivi*, p. 8). Lo stesso vale per la connessione fra presenza dei boschi e diffusione della malaria, nonché fra presenza dei boschi e conservazione dei terreni mobili arenosi (*ivi*, pp. 24-27).

[42] *Ivi*, pp. 9-10.

[43] *Ivi*, p. 20.

Lampertico, non consisteva per niente in una *deminutio* imposta al proprietario del fondo. Viceversa, quando non vi era un solido appoggio nella scienza idrogeologica – come avveniva nel caso di vincolo presuntivo *ex lege* – l'imposizione del vincolo si risolveva in una violenza («l'opera del legislatore rescirebbe violenta»)[44].

Nel corso della discussione, la ricostruzione del Lampertico venne condivisa, in particolare, dal senatore romano, Francesco Vitelleschi Nobili[45]: «è la natura – dichiarò assai significativamente in aula il Senatore, nella tornata del 4 marzo 1874 – che ha tracciato dove debbano essere boschi e dove non siano necessari». Il bosco andava mantenuto, in altre parole, soltanto in «tutti quei posti dove altra coltivazione non si possa praticare». Non si trattava dunque, nell'imporre il vincolo, che di seguire «una linea razionale e data dalla natura», raggiungendo così senza sforzo l'utile pubblico, ed evitando oltretutto che questo potesse divergere da quello privato: «la legge obbligando i proprietari a coltivare a bosco quelle terre che dalla natura a bosco sono unicamente destinate – segnala il Vitelleschi Nobili –, quasi identificherebbe l'utile pubblico e in molti casi quello dei proprietari stessi»[46].

Qualche anno dopo, l'esame del progetto di legge Majorana Calatabiano, poi sfociato nella legge forestale unitaria del 1877, venne rimesso ad una commissione di cui fu relatore, di nuovo, Fedele Lampertico. Nella sua relazione, del 1° giugno 1877, l'economista vicentino, sottolineata la continuità con il progetto del 1873-4, dichiarò come il principio di fondo cui si ispirava il nuovo testo fosse lo stesso del progetto Finali, ossia quello «di riconoscere, come legittime, quelle sole limitazioni della proprietà privata, che dipendono da condizioni naturali, cosicché si riscontrano assai prima nel fatto, che non in un testo di legge positiva»[47]. Il vincolo idrogeologico, dunque, non consiste in una privazione di utilità per il proprietario, bensì appunto nella mera dichiarazione delle reali condizioni fisiche ed economiche del fondo. Per questa ragione, non spetta al proprietario del fondo vincolato alcun indennizzo, al contrario di quanto invece si deve affermare per il vincolo igienico.

A segnalare questa fondamentale differenza tra i due vincoli fu – tornando al dibattito sul progetto Finali – il senatore siciliano e futuro sindaco di Palermo, nonché ministro dei lavori pubblici tra il 1877 ed il

---

[44] *Ivi*, p. 22.
[45] Fiorentino 2013.
[46] Discussioni Senato 1874, p. 359.
[47] Atti interni Senato 1878, n. 54-A, p. 1.

1878, Francesco Paolo Perez[48], nella seduta del 4 marzo 1874. Il vincolo idrogeologico – affermò – vieta l'esercizio del diritto di proprietà «in modo nocivo direttamente», ossia contro le condizioni naturali dei luoghi; quello igienico invece è posto a carico di un proprietario che potrebbe legittimamente disboscare, perché le condizioni dei luoghi lo permetterebbero, ed a beneficio di proprietari sottostanti, che per esempio dal bosco esistente ricevono protezione riguardo alla furia dei venti, alla caduta di pietre o di valanghe. In pratica, il vincolo igienico serve a «*procacciare un utile*, e sia pure a vasta estensione di territorio», mentre priva a sua volta il proprietario del fondo vincolato di un utile legittimo. In questo caso – afferma il Perez –, si può imporre la limitazione del diritto, «ma mercè compenso», perché nei fatti «si rientra nella sfera delle espropriazioni per causa di pubblica utilità»[49].

Nel prosieguo della discussione, il comma sul vincolo igienico venne approvato, ma senza che si facesse parola, in esso, dell'indennizzo[50].

In definitiva, i senatori lessero la legislazione forestale come insieme di limitazioni al diritto di proprietà, cercando però di dimostrare la legittimità dell'intervento limitatore del legislatore. Animati dal desiderio di preservare la assolutezza della proprietà privata, essi suggerirono come invero le limitazioni imposte sulla base delle evidenze della scienza idrogeologica non fossero altro che lo specchio della condizione fisica dei luoghi, non comportanti diminuzioni di valore per il proprietario. Viceversa, nel caso del vincolo igienico-protettivo, fu segnalata da qualcuno la riduzione, sul concreto terreno economico, delle facoltà connesse al diritto dominicale, e la fattispecie fu assimilata a quella ablatoria.

La questione della natura giuridica del vincolo, e della sua indennizzabilità, resterà ben viva nel dibattito, fino ad un intervento decisivo di Giacomo Venezian, del 1909[51], che, con argomenti che terranno conto del dibattito svoltosi in precedenza, escluderà in radice l'indennizzabilità del vincolo idrogeologico. Per il vincolo igienico, invece, già l'art. 2, comma 2, della legge 20 giugno 1877, n. 3917, prevederà l'indennizzo, e il principio verrà confermato, in seguito, per il vincolo igienico-protettivo, ed esteso a quello militare, dall'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

---

[48] Faraci 2015.

[49] Discussioni Senato 1874, p. 364.

[50] «Qualora un Consiglio provinciale, col voto conforme del Consiglio Sanitario provinciale, reclami la conservazione di taluno dei boschi siccome utile all'igiene, potrà, dietro parere del Consiglio di Stato, venir dichiarata la sua conservazione ed essere assoggettato alla presente legge» (Discussioni Senato 1874, p. 368).

[51] Venezian 1920.

La vicenda mostra, nel suo complesso, come, nel discorso sul vincolo, si affacci il concetto di quello che noi oggi chiamiamo "potere conformativo" della pubblica amministrazione.

3. *Il dibattito sui progetti Finali e Torelli (1874)*

Il 26 febbraio 1874 approdò in Senato il progetto Torelli per la discussione generale. Superato – come si è visto sopra – lo scoglio della fusione con il progetto Finali di legge forestale, si decise comunque di posporre la discussione del progetto Torelli a quella sul progetto Finali. I senatori convennero infatti che il progetto di legge forestale avesse un carattere generale, mentre il progetto Torelli sull'imboschimento o alienazione dei beni incolti dei comuni «non è altro – così il ministro Finali nella discussione preliminare in aula – che una legge speciale connessa con la prima»[52]. Esso apparve centrato sul principio «dell'imboscamento coattivo, principio che è il fondamento di tutte le leggi forestali»[53].

Nella discussione generale sul progetto Finali emersero tuttavia non soltanto le questioni prettamente tecniche di coordinamento fra testi normativi generali e speciali, bensì almeno altre due questioni di sostanza, fino a quel momento rimaste sullo sfondo e coinvolgenti invero anche il progetto Torelli: la questione della legittimità di una legislazione che, spingendo sulla conservazione dei boschi e sul rimboschimento dei fondi nudi, tendeva a favorire, almeno indirettamente, una specifica modalità di utilizzazione dei fondi, quella a bosco, e che quindi sembrava instaurare un regime di "protezionismo" a vantaggio dell'attività selvicolturale, a discapito dell'agricoltura e del pascolo; e quella del rapporto tra legislazione di vincolo e condizioni economiche delle popolazioni montane, ossia del rapporto tra "questione forestale" e "questione sociale montana"[54].

In realtà, per lo meno la questione sociale montana era stata tenuta in parte presente nel progetto Torelli, se non altro quando quest'ultimo – in una disposizione peraltro isolata – aveva escluso l'imposizione del vincolo nel caso in cui fosse stato accertato che non derivava dalla messa a coltura dei fondi un «danno manifesto», e la coltura a cereali o a tuberi dei fondi stessi era indispensabile alla luce delle «condizioni speciali delle popolazioni» del luogo (art. 3, co. 3).

---

[52] Discussioni Senato 1874, p. 307.
[53] Così il senatore Francesco Di Giovanni (*ivi*, p. 300).
[54] Roggero 2024.

A sollevare però con decisione i problemi nell'aula all'apertura della discussione fu un senatore palermitano, Francesco Di Giovanni, autore di una lunga requisitoria contro i progetti Finali e Torelli, pronunciata al Senato il 2 marzo 1874[55], in cui tutte le giustificazioni del sistema del vincolo vennero contestate.

Il Di Giovanni chiese anzitutto un accurato bilanciamento dei vantaggi che derivavano dalla legislazione forestale – vantaggi futuri ed eventuali, quali quelli appunto della prevenzione di solo probabili o possibili inondazioni – con gli svantaggi economici – invece certi ed immediati – che quest'ultima comportava per le popolazioni montane ed in generale per la produzione agricola del Paese. Lo stesso concetto dell'utilità pubblica, «che è lo scopo delle leggi forestali, e l'unica ragione della pretesa loro necessità» non avrebbe dunque potuto formarsi – affermò il Di Giovanni – se non mettendo a paragone vantaggi e svantaggi[56]. Il senatore palermitano mise poi in guardia contro un sistema normativo che, favorendo le produzioni forestali, era sospettabile di creare – come anticipato – un sistema di protezionismo per la silvicoltura[57]; negò che il dissesto rappresentasse una questione di interesse pubblico, consistendo invece piuttosto in un rapporto tra fondi privati; ritenne quindi che l'interesse privato dei proprietari alla conservazione del suolo che loro apparteneva fosse la migliore garanzia di preservazione del territorio stesso dal dilavamento[58]. Tutto compreso – concluse allora il Di Giovanni – «l'unica ragione che possa rendere sopportabile una legge di prevenzione come la presente, cioè la sua provata necessità ed utilità, evidentemente non esiste»[59]. Al contrario, era lasciando libero di esprimersi l'interesse privato che – a suo giudizio – si sarebbero ottenute, insieme all'utile individuale, le migliori forme di utilizzazione dei suoli, secondo quello che la situazione fisica dei luoghi permetteva di fare. Si sarebbe conseguito, in questo modo, e non invece attraverso i vincoli, proprio quello che era sbandierato come lo scopo ultimo della legislazione forestale, ossia «il graduale e completo sviluppo delle forze produttive del paese»; e lo si sarebbe raggiunto, per giunta, di unita con l'equilibrio, che spontaneamente si sarebbe determinato, «fra i bisogni della società, e i mezzi per soddisfarli»[60].

---

[55] Discussioni Senato 1874, pp. 316-327. Il discorso del Di Giovanni è stato pubblicato anche in estratto (Di Giovanni 1874).

[56] Discussioni Senato 1874, pp. 316-7, 323-7.

[57] *Ivi*, p. 317.

[58] *Ivi*, pp. 317-323.

[59] *Ivi*, p. 327.

[60] *Ibid.*

La voce del Di Giovanni delineò il paradigma – per così dire – "sociale" della conservazione del territorio, quello cioè che, per molti anni ancora, alle disposizioni protettive di vincolo oppose i bisogni di vita delle popolazioni, specie di quelle montane, e che nel libero esprimersi dell'iniziativa privata vide la migliore garanzia della tutela degli interessi generali: se i sostenitori dei vincoli promettevano «che renderanno il paese un paradiso», era vero però – afferma il senatore Di Giovanni in un altro momento della discussione in aula – che «questo paradiso non sarà abitabile pegli uomini, perché quanto più numerosi e diversi sono i mali a cui i boschi apportan rimedio, tanto più è necessario di estendere i boschi medesimi»[61], privando le popolazioni dei fondi da mettere a coltura e da dedicare al pascolamento animale; forme, entrambe, di utilizzazione della terra ben più remunerative del bosco.

Si delinea così nella discussione intorno al progetto di legge forestale Finali lo scontro tra le due visioni della legislazione sulla protezione del territorio: quella appunto "sociale", minoritaria, ed incarnata, in questa fase, dal solo sen. Di Giovanni, e quella, maggioritaria, espressione del paradigma giusnaturalista, di cui sono interpreti il Lampertico, il Torelli ed il ministro Finali, che – come detto – postula l'intervento autoritativo dello Stato nella costruzione del territorio. Il Finali – assai significativamente – bollò le parole del Di Giovanni come espressione di «egoismo economico e legislativo», ricordando che lo Stato era «composto di una quantità di interessi che si intrecciano, si coadiuvano, sono solidali gli uni agli altri». Negare la legittimità dei vincoli significava dunque, a suo avviso, negare l'esistenza del naturale *appetitus societatis* («La teoria che non debba interessarmi al danno che non tocca a me, ma tocca al mio vicino, è la negazione della società; ci farebbe indietreggiare fino alla barbarie»); permettere comportamenti che avrebbero condotto alla distruzione del suolo su cui la società organizzata viveva e prosperava avrebbe significato legittimare condotte in aperta rottura del patto sociale («La civiltà appunto comincia allora, quando gli uomini contemperano i proprii diritti, i proprii rapporti, i proprii interessi in modo che dall'azione di uno non venga danneggiata l'azione e il diritto dell'altro»)[62].

Lo scontro tra le due opposte visioni – che rimase vivo fino alla legge Serpieri del 1923 – si intravvede altresì nella discussione, al Senato, sul progetto Torelli, quando, anche per coordinarne il testo con quello

[61] *Ivi*, pp. 344.
[62] *Ivi*, pp. 345.

del progetto di legge forestale, si decise, il 9 marzo 1874, dopo le iniziali esitazioni del Lampertico[63], ed acquisita, a sopresa, la disponibilità del ministro Finali[64], di circoscrivere l'obbligo, per i comuni, di rimboschire i loro fondi incolti al solo caso in cui i fondi «cadano sotto le discipline della legge forestale», così lasciando alle popolazioni locali un margine maggiore per continuare ad utilizzare i fondi comunali per il più redditizio pascolamento animale; ed anche nel caso di vendita o di concessione enfiteutica, si ammise che i fondi dovessero, dall'acquirente o dall'enfiteuta, essere obbligatoriamente rimboschiti solo se soggetti alla legge forestale[65].

Approvati i progetti Finali e Torelli al Senato il 9 marzo 1874[66], lo scontro tra le due visioni proseguì alla Camera sul solo progetto Torelli, perché il progetto Finali, presentato in quella sede il 18 marzo 1874[67], non venne discusso prima che intervenisse lo scadere della legislatura (20 settembre 1874), e dunque decadde.

Viceversa, sul progetto Torelli si discusse della proposta di Quintino Sella di imporre ai comuni che non avessero messo a coltura i fondi entro un termine indicato dalla legge, in alternativa alla vendita e alla costituzione di enfiteusi, la quotizzazione[68]. La proposta sottintendeva la volontà di coinvolgere nella disciplina della legge in discussione anche i fondi soggetti agli usi civici, utilizzati dalle popolazioni, in massima parte, per l'esercizio del pascolo degli animali. Contro la proposta del Sella si schierarono diversi deputati. Il ministro Finali provò a ribadire che anche i demani comunali dovevano ritenersi compresi nel progetto Torelli. Prevalse, alla fine, l'opinione favorevole alle popolazioni, e l'art. 1 del progetto fu approvato con la limitazione ai soli beni patrimoniali dei comuni[69].

Il 23 maggio 1874 si tenne poi, alla Camera, la votazione a scrutinio segreto sul progetto Torelli, che restò approvato[70]. Tornato al Senato, il progetto fu approvato in via definitiva, senza ulteriori modificazioni, nella giornata dell'8 giugno 1874[71]. Venne infine promulgato come legge 4 luglio 1874, n. 2011.

---

[63] Espresso nella seduta del 7 marzo 1874 (*ivi*, pp. 419-421).
[64] *Ivi*, pp. 427-8.
[65] *Ivi*, pp. 435-6.
[66] *Ivi*, p. 441.
[67] Discussioni Camera 1874a, p. 2438.
[68] Discussioni Camera 1874b, pp. 3861-3.
[69] *Ivi*, pp. 3871-81.
[70] *Ivi*, pp. 3888.
[71] Discussioni Senato 1874, p. 966.

Lo scontro tra i due approcci alla legislazione sul territorio resterà – come già più volte detto – una costante nel dibattito italiano. A partire dai primi del Novecento, la visione "sociale" sarà propugnata specialmente da Arrigo Serpieri[72], mentre l'impostazione giusnaturalista e "protezionista" – nel senso, questa volta, di protezione dei valori territoriali anche a scapito delle condizioni di vita delle popolazioni – verrà incarnata specialmente dall'azione politica di Luigi Luzzatti (la legge del 1910 che porta il suo nome ne è un'espressione).

La dialettica tra le due impostazioni, osservata con sguardo retrospettivo, mostra come l'amministrare per vincoli abbia generato, fin dai suoi albori, questioni economico-sociali, e come queste ultime siano sempre affiorate a suggerire il contemperamento fra due opposti interessi: quello alla preservazione di valori ritenuti di interesse generale e quello alla sopravvivenza delle popolazioni colpite dai vincoli.

Bibliografia

Atti interni Senato 1874 = Senato del Regno, *Atti interni. Sessione 1873-74, 3a della legislatura XI*, vol. I, *N. 1 al n. 34*, Roma, 1874.

Atti interni Senato 1878 = Senato del Regno, *Atti interni. Sessione 1876-77, Ia della Legislatura XIII*, vol. I, Roma, 1878.

Beccaria 1822 = C. Beccaria, *Elementi di economia pubblica*, in Id., *Opere*, vol. II, Milano, 1822, pp. 3-369.

Borghesani 1909 = G. Borghesani, *Le origini della questione forestale in Italia e l'opera del Marchese Luigi Tanari, senatore del Regno*, in *L'Alpe*, 1909, n. 4, pp. 97-111.

Conti 2006 = F. Conti, *Majorana Calatabiano, Salvatore*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 67, Roma, 2006, pp. 655-658.

Crespolani 1910 = R. Crespolani, *Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura. Legge 2 giugno 1910, n. 277. Lavori preparatorii, legislazione, commenti*, Como, 1910.

Dall'Agata 1910 = A. Dall'Agata, *Il disegno di legge sul demanio forestale*, Bologna, 1910.

Di Giovanni 1874 = F. Di Giovanni, *Sulla questione forestale in Italia. Discorso pronunziato al Senato del Regno nella tornata del 2 marzo 1874*, Roma, 1874.

Di Natale 2020 = M. Di Natale, *La legislazione forestale degli Stati italiani preunitari*, tesi di dottorato discussa presso l'Università degli studi di Teramo, ciclo XXXIII, anni 2017-2020.

[72] Serpieri 1901; Serpieri 1910.

Discussioni Camera 1874a = *Rendiconti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati. Sessione 1873 - 1874 (Terza della legislatura XI)*, vol. III, *Dall'11 marzo al 5 maggio 1874*, 2ª ed. ufficiale riveduta, Roma, 1874.

Discussioni Camera 1874b = *Rendiconti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati. Sessione 1873 - 1874 (Terza della legislatura XI)*, vol. IV, *Dal 6 maggio al 4 giugno 1874*, 2ª ed., Roma, 1874.

Discussioni Camera 1909 = *Inaugurazione della I Sessione della XXIII Legislatura. Discorso pronunziato davanti alle Camere riunite nell'aula del Senato da S. M. il Re Vittorio Emanuele III e giuramento dei deputati*, in *Atti del Parlamento italiano. Discussioni della Camera dei Deputati. XXIII Legislatura. Sessione I*, vol. I, *Dal 24 marzo al 23 maggio 1909*, Roma, 1909.

Discussioni Senato 1874 = *Rendiconti del Parlamento italiano. Discussioni del Senato del Regno (XIa Legislatura). Sessione del 1873-74 (3a della Legislatura). Dal 15 novembre 1873 al 12 giugno 1874*, vol. unico, 2ª ed. ufficiale riveduta, Roma, 1874.

Faraci 2015 = E.G. Faraci, *Perez, Francesco Paolo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 82, Roma, 2015, pp. 353-356.

Ferraro 2019 = G. Ferraro, *Torelli, Luigi*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 96, Roma, 2019, pp. 248-251.

Fiorentino 2013 = C.M. Fiorentino, *Vitelleschi Nobili, Francesco*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 78, Roma 2013, pp. 641-643.

Luzzatti 1910a = L. Luzzatti, *Sul demanio forestale. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 9 marzo 1910*, Roma, 1910.

Luzzatti 1910b = L. Luzzatti, *Discorso*, in *Atti del Congresso forestale italiano. Bologna 1909*, vol. I, Bologna, 1910, 34-39.

Monsagrati 2004 = G. Monsagrati, *Lampertico, Fedele*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 63, Roma, 2004, pp. 246-250.

Montanari 1874 = A. Montanari, *La questione forestale in Italia. Appunti*, Padova 1874.

Orsolini 1997 = E. Orsolini, *Finali, Gaspare*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 48, Roma, 1997, pp. 14-17.

Pecorari - Ballini 2006 = P. Pecorari - P. Ballini, *Luzzatti, Luigi*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 66, Roma, 2006, pp. 724-733.

Rabbeno 1872 = A. Rabbeno, *Le selve e le innondazioni. Studi di legislazione forestale*, Torino-Napoli, 1872.

Rabbeno 1900 = A. Rabbeno, *Rimboschimento nei rapporti colla legislazione. Memoria letta alla Società agraria di Bologna dal socio Aronne Rabbeno nell'adunanza delli 18 marzo 1900*, Bologna, 1900.

Rabbeno 1905 = A. Rabbeno, *Nuovi orizzonti dei colli e dei boschi e loro rinascimento. Conferenza tenuta in Castiglione dei Pepoli il 13 agosto 1905*, Bologna, 1905.

RAINERI 1910 = G. RAINERI, *Demanio forestale di Stato. Limiti del problema*, in *Atti del Congresso forestale italiano. Bologna 1909*, vol. I, Bologna, 1910, pp. 102-119.

ROGGERO 2023 = F. ROGGERO, *Questione forestale ed eguaglianza sociale in Italia (1900-1923)*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 2023, pp. 127-146.

ROGGERO 2024 = F. ROGGERO, *Questione forestale e questione sociale montana: un nodo irrisolto tra Grande Guerra e Fascismo*, in *Questione sociale e questione religiosa in Italia: continuità e discontinuità dalla Grande Guerra al Fascismo*, a cura di Federico ROGGERO, Torino, 2024, pp. 17-38.

SERPIERI 1901 = A. SERPIERI, *Pascoli alpini e legislazione forestale. Appunti*, Milano, 1901.

SERPIERI 1910 = A. SERPIERI, *Economia montana e restaurazione forestale*, in *Atti del Congresso forestale italiano. Bologna 1909*, vol. I, Bologna, 1910, pp. 46-66.

TANARI 1900 = L. TANARI, *La questione dei boschi*, Bologna, 1900.

TRIFONE 1957 = R. TRIFONE, *Storia del diritto forestale in Italia*, Firenze, 1957, pp. 160-179.

VENEZIAN 1920 = G. VENEZIAN, *La questione del vincolo forestale*, in *Atti del Congresso forestale italiano. Bologna 1909*, vol. II, Bologna, 1910, ora in ID., *Opere giuridiche*, II, Roma, Athenaeum, 1920, pp. 299-318.